



COMUNICATO UFFICIALE N. 22
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 9/AA al n. 32/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 800 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco FRANCO, e della società A.S.D. THEMESSEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco FRANCO, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso apposto in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria dell'allenatore sig. Francesco Sidero in favore della società A.S.D. Themesen del 2.8.2024 le firme non veridiche del sig. Francesco Siderno e del sig. Serafino Longobucco, già presidente della A.S.D. Themesen sino al 30.7.2024;

A.S.D. THEMESSEN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Franco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco FRANCO,
 - Società A.S.D. THEMESSEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Paolo IOELE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco FRANCO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. THEMESSEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 838 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco DEFRANCISCI, e della società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco DEFRANCISCI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Accademia Casale S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 14.2.2025 alle ore 19,30 circa presso l'impianto sportivo "Ernesto Bianchi" di Casale Monferrato, rivolto all'indirizzo del sig. Carmelo Mazzeo, osservatore arbitrale della sezione AIA di Casale Monferrato, espressioni offensive e irrispettose;

S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Marco Defrancisci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco DEFRANCISCI,
 - Società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo DI COSMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco DEFRANCISCI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 946 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessio CARIDDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio CARIDDI, tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messina 1966, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di denunciare alla Procura Federale i fatti a sua conoscenza avvenuti in data 22 marzo 2025 diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messina 1966 del 22 marzo 2025, per il Campionato di Under 17 regionale - Girone "C" organizzato dal Comitato Regionale Sicilia terminata con il risultato di 2-2; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver riferito ai Collaboratori della Procura Federale nel corso della audizione del 29 aprile 2025 fatti e circostanze contrarie alla verità e inequivocabilmente smentite documentalmente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Alessio CARIDDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alessio CARIDDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 696 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca Vincenzo CARACOZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca Vincenzo CARACOZZI, all'epoca dei fatti Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Foggia, in violazione degli artt. 42 commi 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell'A.I.A., per avere in qualità di osservatore arbitrale in organico alla CON5, sull'applicazione telefonica messaggistica "Whatsapp" di una c.d. chat di gruppo di cui faceva parte, denominata TAVELLA capitano, ed utilizzata da una decina di arbitri appartenenti al CRA Puglia, dileggiato la signora Giusy MOLINARO, arbitro effettivo della sezione Aia di Lamezia Terme Can 5, inviando in data 14.01.2025 vari messaggi con cui ironizzava reiteratamente in danno della medesima;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Luca Vincenzo CARACOZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 45 (quarantacinque) giorni di sospensione da ogni attività arbitrale per il Sig. Luca Vincenzo CARACOZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 815 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi MARZIALE, Giampiero ZACCARDELLI e della società ASD ISOLA LIRI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi MARZIALE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 26.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 Provinciale al sig. Giampiero Zaccardelli, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giampiero ZACCARDELLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 26.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Isola Liri 1925 militante nel campionato Juniores Under 19 Provinciale, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD ISOLA LIRI 1925, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Marziale e Giampiero Zaccardelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi MARZIALE,
 - Sig. Giampiero ZACCARDELLI,
 - Società ASD ISOLA LIRI 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARZIALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi MARZIALE,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giampiero ZACCARDELLI,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ISOLA LIRI 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 776 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea REGINATO, Stefano VIELMO, Josè Vagner ROCHA e delle società ASD TEAM GIORGIONE C5 e ASD FUTSAL INFINITY GODEGO avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea REGINATO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Giorgione C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Giorgione C5, consentito e comunque non impedito al sig. Josè Vagner Rocha, di essere tesserato dal 13 dicembre 2024 in qualità di allenatore di Calcio a 5 per la società A.S.D. Team Giorgione C5 e svolgendo per tale società l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie B Calcio a 5, nonostante il sig. Josè Vagner Rocha fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione;

Stefano VIELMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Infinity Godego, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Infinity Godego, consentito e comunque non impedito al sig. Josè Vagner Rocha, di essere tesserato dal 9 settembre 2024 al 12 dicembre 2024 in qualità di allenatore di Calcio a 5 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego e svolgendo per tale società l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie C1 Calcio a 5, nonostante il sig. Josè Vagner Rocha fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione;

Josè Vagner ROCHA, allenatore tesserato sino al 12 dicembre 2024 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego e dal 13 dicembre 2024 per la società A.S.D. Team Giorgione C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato tesserato dal 9 settembre 2024 al 12 dicembre 2024 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego in qualità di allenatore di Calcio a 5 e svolgendo l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie C1 Calcio a 5 e per essere stato tesserato dal 13 dicembre 2024 per la società A.S.D. Team Giorgione C5 in qualità di allenatore di Calcio a 5 e svolgendo l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie B Calcio a 5, benché lo stesso fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione;

ASD TEAM GIORGIONE C5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale

all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Andrea Reginato e Josè Vagner Rocha;

ASD FUTSAL INFINITY GODEGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Stefano Vielmo e Josè Vagner Rocha;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea REGINATO,
 - Sig. Stefano VIELMO,
 - Sig. Josè Vagner ROCHA,
 - Società ASD TEAM GIORGIONE C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Reginato,
 - Società ASD FUTSAL INFINITY GODEGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Vielmo;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea REGINATO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano VIELMO,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Josè Vagner ROCHA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TEAM GIORGIONE C5,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL INFINITY GODEGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 824 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio PARADISI, Giorgia DI FELICE, Beatriz MARTIN PLAZA, Mauro RASTELLI e della società ASD CITTA' DI FIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio PARADISI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città Di Fiano, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentate militanti nelle categorie attività di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie attività di base alle sig.re Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatriz nonostante queste ultime fossero sprovviste della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso acconsentito e comunque non impedito che le sig.re Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatris nella stagione sportiva 2024-2025 venissero tesserate per la società dallo stesso rappresentata con la qualifica di dirigente, nonostante le stesse fossero tesserate nella stagione sportiva 2024-2025 con la qualifica di calciatrici per la società ASD Women Roma Calcio A5;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rastelli Mauro nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Primi Calci 2017;

Giorgia DI FELICE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Città Di Fiano, nonché calciatrice tesserata per la società ASD Women Roma Calcio A5, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 39, comma 1, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere la stessa da luglio 2024 almeno fino a fine ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD

Città di Fiano militanti nelle categorie attività di base pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025 assunto i compiti e il ruolo di dirigente della società ASD Città di Fiano nonostante fosse tesserata nella stagione sportiva 2024-2025 come calciatrice per la società ASD Women Roma Calcio A5;

Beatriz MARTIN PLAZA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Città Di Fiano, nonché calciatrice tesserata per la società ASD Women Roma Calcio A5:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Città di Fiano militanti nelle categorie attività di Base pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025 assunto i compiti e il ruolo di dirigente della società ASD Città di Fiano nonostante fosse tesserata nella stagione sportiva 2024-2025 come calciatrice per la società ASD Women Roma Calcio A5;

Mauro RASTELLI, all'epoca dei fatti tecnico non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Città Di Fiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F e agli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Città di Fiano militanti nelle categorie Primi Calci (fascia di età 2017) senza averne titolo perché non tesserato;

ASD CITTA' DI FIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Paradisi Fabio, Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatriz ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Rastelli Mauro ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabio PARADISI,
 - Sig.ra Giorgia DI FELICE,
 - Sig.ra Beatriz MARTIN PLAZA,
 - Sig. Mauro RASTELLI,
 - Società ASD CITTA' DI FIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Paradisi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio PARADISI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per la Sig.ra Giorgia DI FELICE,
 - 2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Beatriz MARTIN PLAZA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro RASTELLI,
 - € 450,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI FIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 729 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio CICIOTTI, Tristano VALLE e della società A.S.D. NOVA 7, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CICIOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Novi 7, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.1.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.1.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra e della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale al sig. Tristano Valle, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Tristano VALLE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Nova 7, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024-2025 fino al 22.1.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Nova 7 militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. NOVA 7, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Antonio Ciciotti e Tristano Valle ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonio CICIOTTI,
 - Sig. Tristano VALLE,
 - Società A.S.D. NOVA 7, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio CICIOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizion per il Sig. Antonio CICIOTTI,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Tristano VALLE,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NOVA 7;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 905 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pier Donato RINALDI, e della società A.S.D. VIRTUS FAIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pier Donato RINALDI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Faiano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 17.2.2025, materialmente apposto la sottoscrizione non veridica del sig. Gaeta Matteo sul modulo di richiesta di svincolo di tale calciatore dalla società ASD San Valentino 1975 per inattività; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.3.2025, inviato una segnalazione alla Procura Federale a nome del Sig. Gaeta Matteo avente ad oggetto la posizione di tesseramento di quest'ultimo, senza autorizzazione e all'insaputa dello stesso utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata a tale calciatore di cui conosceva le credenziali di accesso;

A.S.D. VIRTUS FAIANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Pier Donato Rinaldi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pier Donato RINALDI,
 - Società A.S.D. VIRTUS FAIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pier Donato RINALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pier Donato RINALDI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS FAIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1216 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pierluigi GABRIELE, e della società A.S.D. ISOLA LIRI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pierluigi GABRIELE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Atletico Casalotti – Isola Liri del 25.5.2025 valevole per la finale della Coppa Lazio di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio, a mezzo di un "commento" ad un "post" pubblicato in data 26.5.2025 sulla pagina del social network "facebook" denominata "Leonardo TC Roma", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro, dei designatori e della classe arbitrale nel suo complesso;

A.S.D. ISOLA LIRI 1925, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pierluigi Gabriele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pierluigi GABRIELE,
 - Società A.S.D. ISOLA LIRI 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARZIALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pierluigi GABRIELE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ISOLA LIRI 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 873 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Orazio DELL'AVERSANA, Michele PANE, Bruno BEERNAERTS, Julien GUILLAME, Georges DEITZ, Patrick Maria Georgy MOINET, Olivier DE SALLE, Vittoria GOZZI, Augusto Mario GOZZI, Sabina CROCE, Antonio GOZZI e della società VIRTUS ENTELLA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Orazio DELL'AVERSANA, in qualità Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 14/07/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito C.G.S.), 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Dufenco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAUME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLE Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S.

(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Dufenco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornè Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Dufenco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Dufenco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM

S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Michele PANE, in qualità di Procuratore speciale della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 17/01/2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Procuratore speciale della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAUME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLE Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della

BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Bruno BEERNAERTS, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al

comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornè Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Julien GUILLAME, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3

giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Georges DEITZ, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., per le seguenti violazioni: 1) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Patrick Maria Georgy MOINET, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie)

nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Olivier DE SALLE, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A., controllante il 98,38% dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024;

Vittoria GOZZI, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; 2) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati

a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; 3) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella sig.ra GOZZI Vittoria per la quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Augusto Mario GOZZI, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva, per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al

comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; 2) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; 3) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nel sig. GOZZI Augusto Mario per il quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Sabina CROCE, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote della GIA Partecipazioni S.r.l. e della GIA Beni Stabili S.r.l., controllanti, attraverso la GIA Finance SA, dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., nonché membro del C.d.A. della società sportiva, per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella sig.ra CROCE Sabina per la quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Antonio GOZZI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 21/01/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA

Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad $\frac{1}{2}$ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAUME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLE Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; //DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Dufenco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Dufenco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Dufenco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA

Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

VIRTUS ENTELLA S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32 comma 5 bis, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Orazio DELL'AVERSANA,
 - Sig. Michele PANE,
 - Sig. Bruno BEERNAERTS,
 - Sig. Julien GUILLAME,
 - Sig. Georges DEITZ,
 - Sig. Patrick Maria Georgy MOINET,
 - Sig. Olivier DE SALLE,
 - Sig.ra Vittoria GOZZI,
 - Sig. Augusto Mario GOZZI,
 - Sig.ra Sabina CROCE,
 - Sig. Antonio GOZZI
 - Società VIRTUS ENTELLA S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio GOZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Orazio DELL'AVERSANA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele PANE,

- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno BEERNAERTS,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Julien GUILLAME,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Georges DEITZ,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Patrick Maria Georgy MOINET,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Olivier DE SALLE,
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Vittoria GOZZI,
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Augusto Mario GOZZI,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Sabina CROCE,
- € 3.600,00 (tremilaseicento/00) di ammenda per il Sig. Antonio GOZZI
- € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società VIRTUS ENTELLA S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo TRABUCCO avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo TRABUCCO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Chiavari, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2, 3 lett. c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, così come integrato dagli artt. 5, I e II capoverso, 6.1, I capoverso, e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A., per avere lo stesso, nel corso ed al termine della gara Bogliasco - Arenzano, disputata in data 19 gennaio 2025 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria, assunto un comportamento contrario ai principi di lealtà, di trasparenza, di rettitudine e della comune morale, lesivo del decoro e della dignità del ruolo arbitrale, per avere: a.- nel corso della gara pronunciato all'indirizzo dei calciatori tesserati per la società Football Club Bogliasco e dei sostenitori della stessa compagine espressioni blasfeme ed offensive, b.- al termine dell'incontro, nel mentre faceva rientro negli spogliatoi, rivolto all'indirizzo di un sostenitore della squadra della società Football Club Bogliasco presente nella tribuna, un gesto con il braccio con intento evidentemente provocatorio; c.- al termine della gara, dopo aver fatto rientro negli spogliatoi, a seguito di una discussione sorta con alcuni calciatori tesserati per la società Football Club Bogliasco, rivolto nei confronti degli stessi una espressione offensiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Paolo TRABUCCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Paolo TRABUCCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 595 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco FORMELI, Mauro MONFRINI, Carlo RIGALDO e delle società A.S.D. CARUGO ACADEMY, A.C.D. LENTATESE e A.S.D. PRO VICTORIA 1906 avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco FORMELI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Carugo Academy, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olimpique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2014 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Mauro MONFRINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lentatese, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olimpique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2013 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Carlo RIGALDO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pro Victoria, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione

federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olimpique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale hanno partecipato due squadre della categoria 2014 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

A.S.D. CARUGO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Franco FORMELI;

A.C.D. LENTATESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, er gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Mauro MONFRINI;

A.S.D. PRO VICTORIA 1906, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, er gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Carlo RIGALDO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Franco FORMELI,
 - Sig. Mauro MONFRINI,
 - Sig. Carlo RIGALDO,
 - Società A.S.D. CARUGO ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Franco FORMELI,
 - Società A.C.D. LENTATESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro MONFRINI,
 - Società A.S.D. PRO VICTORIA 1906, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo RIGALDO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco FORMELI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro MONFRINI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo RIGALDO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CARUGO ACADEMY,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C.D. LENTATESE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO VICTORIA 1906;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio ROSATI, Elena NOCCHI e della società SSD SELCI NARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio ROSATI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Selci Nardi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle NOIF per avere lo stesso, nel periodo tra il 24.11.2024 ed il 31.1.2025, svolto attività agonistica per la S.S.D. Selci Nardi in assenza di valido certificato di idoneità allo svolgimento della stessa di cui al D.M. 18 febbraio 1982;

Elena NOCCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Selci Nardi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle NOIF per avere la stessa, nel periodo tra il 24.11.2024 ed il 31.1.2025, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Alessio Rosati di svolgere attività agonistica per la S.S.D. Selci Nardi in assenza di valido certificato di idoneità di cui al D.M. 18 febbraio 1982;

SSD SELCI NARDI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati la sig.ra Elena Nocchi ed il sig. Alessio Rosati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessio ROSATI,
 - Sig. Elena NOCCHI,
 - Società SSD SELCI NARDI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Elena NOCCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessio ROSATI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Elena NOCCHI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD SELCI NARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 851 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BORSA, Giammarco RAPARELLI e della società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea BORSA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore responsabile della prima squadra per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, comma 2 delle NOIF e agli artt. 37, comma 1 e comma 2, 39, comma 1, lett. Ge), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al § 1.1, lett. c) del C.U. FIGC-SGS n. 1 del 10 luglio 2024, per aver contemporaneamente svolto, dal mese di settembre 2024 al 20 febbraio 2025, la funzione di Responsabile dell'attività di base per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI e l'incarico di Allenatore responsabile della prima squadra;

Giammarco RAPARELLI, all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 39, comma 1, lett. Ge) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al § 1.1, lett. c) del C.U. FIGC-SGS n. 1 del 10 luglio 2024, per aver consentito o comunque non impedito che, dal mese di settembre 2024 al 20 febbraio 2025, il sig. ANDREA BORSA svolgesse contemporaneamente la funzione di Responsabile dell'attività di base per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI e l'incarico di Allenatore responsabile della prima squadra;

A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. ANDREA BORSA e dal sig. GIAMMARCO RAPARELLI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea BORSA,
 - Sig. Giammarco RAPARELLI,
 - Società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giammarco RAPARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Andrea BORSA,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giammarco RAPARELLI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1262 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luciano CHILELLI, e della società ASD SS LAZIO CALCIO A5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luciano CHILELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD SS Lazio Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara FB5 Team Rome - ASD SS Lazio Calcio a 5 valevole quale finale di Play Off Under 15 femminile del Lazio, la cui disputa era prevista per il giorno 8.6.2025, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'onore, del prestigio e del decoro del responsabile regionale del Calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio e degli Organi Federali Territoriali tramite la pubblicazione di un "post" pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Società ASD SS Lazio Calcio a 5;

ASD SS LAZIO CALCIO A5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione il sig. Chilelli Luciano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luciano CHILELLI,
 - Società ASD SS LAZIO CALCIO A5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luciano Chilelli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luciano CHILELLI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SS LAZIO CALCIO A5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo DE LUCA, Luigi PAGNOTTA e della società SSD OSTIENSE CALCIO ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo DE LUCA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Ostiense Calcio ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino alla metà di aprile 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 14 Provinciale fuori classifica di Roma al sig. Luigi Pagnotta, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Luigi PAGNOTTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SSD Ostiense Calcio ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino alla metà di aprile 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società SSD Ostiense Calcio ARL militante nel campionato Juniores Under 14 Provinciale fuori classifica di Roma, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SSD OSTIENSE CALCIO ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri De Luca Massimo e Luigi Pagnotta all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo DE LUCA,
 - Sig. Luigi PAGNOTTA,
 - Società SSD OSTIENSE CALCIO ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Simona Steffinlongo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DE LUCA,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi PAGNOTTA,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD OSTIENSE CALCIO ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 658 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Stefano Carhuri, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19/01/2025 valevole per il girone A del Campionato U17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale assistiva come spettatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Patrizio Presutti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 710 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto VANDANESI, Antonio CARDELLA e della società US SESTRI LEVANTE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto VANDANESI, tesserato quale dirigente della società U.S. Sestri Levante 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver al termine della gara Sestri Levante – Pianese del 09.02.2025 valevole per il Campionato di Serie C – Girone "B" aggredito la quaterna arbitrale nel tratto che unisce il recinto di gioco agli spogliatoi, sia verbalmente con espressioni offensive, sia fisicamente, pur senza conseguenze lesive, il tutto girando il proprio pass al fine di non essere identificato;

Antonio CARDELLA, tesserato quale dirigente della società U.S. Sestri Levante 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver al termine della gara Sestri Levante – Pianese del 09.02.2025 valevole per il Campionato di Serie C – Girone "B" aggredito verbalmente la quaterna arbitrale nel tratto che unisce il recinto di gioco agli spogliatoi, con espressioni offensive;

US SESTRI LEVANTE 1919, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi dirigenti Sig.ri Roberto Vandanesi e Antonino Cardella, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto VANDANESI,
 - Sig. Antonio CARDELLA,
 - Società US SESTRI LEVANTE 1919, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Risaliti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto VANDANESI,
 - 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonio CARDELLA,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società US SESTRI LEVANTE 1919;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 736 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Islam ZAHOUDI, e della società ASD MDN SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:

Islam ZAHOUDI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD MDN Sport ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 31.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD MDN Sport, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD MDN SPORT, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Islam Zahoudi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Islam ZAHOUDI,
 - Società ASD MDN SPORT, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo Russo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Islam ZAHOUDI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MDN SPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 813 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessandro FRATARCANGELI, e della società ASD NUOVA AURORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro FRATARCANGELI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Aurora, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 17 Provinciali ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 17 Provinciali pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD NUOVA AURORA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Fratarcangeli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro FRATARCANGELI,
 - Società ASD NUOVA AURORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Fratarcangeli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FRATARCANGELI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA AURORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 819 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca SCUDERI avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca SCUDERI, tesserato F.I.G.C. quale iscritto all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 7, comma 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver instaurato un rapporto con il calciatore Elias Frazzitta promettendogli il tesseramento presso una squadra del campionato maltese facendosi preventivamente versare la somma di € 500,00 che avrebbe dovuto coprire vitto e alloggio e la assicurazione durante il periodo di prova, salvo poi non rispettare tali impegni dando, tra l'altro, all'atleta comunicazioni confuse e poco lineari sulle società presso le quali avrebbe dovuto svolgere i provini e costringendolo a farsi carico delle spese di cibo e soggiorno presso Malta per poi chiedere, contravvenendo all'accordo preso, la ulteriore somma di € 5.000,00 quale compenso per tesserarlo presso una società maltese;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Luca SCUDERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a partire dal prossimo tesseramento e € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Luca SCUDERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 858 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Leonardo ORLANDI, Giammarco RAPARELLI e della società ASD LVPA FRASCATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo ORLANDI, all'epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B - codice 122146, e tesserato per la stagione 2024-2025 per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F, perché durante la stagione sportiva 2024-2025 - tesserato per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra - ha svolto le funzioni e l'attività di Collaboratore della gestione sportiva della società, senza essere iscritto né nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi né nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

Giammarco RAPARELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Leonardo Orlandi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B - codice 122146, e tesserato per la stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra, di svolgere le funzioni e l'attività di Collaboratore della gestione sportiva della società, senza essere iscritto né nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi né nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, , il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

ASD LVPA FRASCATI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai signori Leonardo Orlandi e Giammarco Raparelli, tutti soggetti tesserati per la suddetta società per la stagione sportiva 2024-2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Leonardo ORLANDI,
 - Sig. Giammarco RAPARELLI,
 - Società ASD LVPA FRASCATI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giammarco Raparelli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Leonardo ORLANDI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giammarco RAPARELLI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD LVPA FRASCATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Angelo SORINO, e della società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo SORINO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Mottola Calcio 2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Real Mottola Calcio 2019 – U.S. S. Vito dell'1.2.2025 valevole per il girone D del campionato Juniores Regionale, provato ad impedire all'osservatore arbitrale di accedere nello spogliatoio dell'arbitro spintonandolo e proferendo al suo indirizzo, in più occasioni, espressioni offensive;

ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Angelo Sorino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Angelo SORINO,
 - Società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe D'auria;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo SORINO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina